



# Trasporto aereo

Agosto 2019

**L'Accordo del 1999 sul trasporto aereo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato dei trasporti aerei europeo. Grazie alla concessione dei diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono ampiamente equiparate alle loro concorrenti europee. Possono, per esempio, scegliere liberamente le destinazioni che hanno intenzione di collegare, le tariffe che intendono praticare nonché quali velivoli utilizzare per i singoli voli. Per i passeggeri ciò significa tendenzialmente una riduzione delle tariffe e una maggiore scelta di collegamenti aerei.**

## Cronologia

- 01.06.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.05.2000 accettazione da parte del popolo dell'Accordo nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.06.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

## Stato del dossier

Nel novembre del 2011 sono stati avviati con l'Unione europea (UE) negoziati riguardanti l'effettuazione di voli interni da parte di compagnie straniere (libertà n° 8 e 9), che hanno portato alla conclusione di un accordo. L'attuazione di quest'ultimo da parte dell'UE è tuttavia subordinata al raggiungimento di un accordo anche sulle questioni istituzionali e al collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell'UE (ETS). L'accordo sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni è stato firmato il 23 novembre 2017, mentre non è ancora stata raggiunta un'intesa sulle questioni istituzionali.

## Contesto

Prima dell'Accordo del 1999 la Svizzera aveva concluso separatamente con quasi tutti gli Stati che allora facevano parte dell'UE accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo. Oggi questi trattati sono sostituiti dall'Accordo sul trasporto aereo e le loro disposizioni si applicano unicamente quando il loro campo di applicazione o la portata dei diritti contemplati è superiore a quanto stipulato nell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE.

L'Accordo sul trasporto aereo è entrato in vigore in una fase particolarmente difficile dell'industria dell'aviazione civile (basti pensare al blocco a terra, o «grounding», dei velivoli della Swissair il 2 ottobre 2001). Le barriere che ostacolavano l'accesso al mercato europeo e che avevano contribuito in parte al fallimento dell'ex compagnia di bandiera sono state da allora

progressivamente abolite. Dal 1° giugno 2004, grazie all'Accordo, le compagnie aeree svizzere possono inoltre collegare destinazioni in due Stati membri dell'UE.

## Contenuto

L'Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera l'acquis dell'UE relativo a questo settore dei trasporti e viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Di conseguenza, le compagnie aeree svizzere vengono equiparate in tutto e per tutto a quelle dell'UE.

La Svizzera adotta sostanzialmente le medesime norme vigenti nell'UE: pertanto i diritti di traffico sono stati concessi gradualmente alle compagnie aeree di entrambe le parti contraenti. Le «libertà» relative al trasporto aereo (dal punto di vista di una compagnia aerea svizzera) sono:

- libertà n° 1: diritto di sorvolo
- libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali (p. es. per riparazioni)
- libertà n° 3: voli verso aeroporti dell'UE (p. es. Ginevra–Parigi)
- libertà n° 4: voli provenienti da qualsiasi aeroporto dell'area UE (p. es. Parigi–Ginevra)
- libertà n° 5: voli verso aeroporti dell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare passeggeri sul territorio dell'UE e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Zurigo–Vienna–Roma)
- libertà n° 6: collegamento tra due destinazioni nell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare

passaggeri sul territorio svizzero e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Londra–Zurigo–Berlino)

- libertà n° 7: collegamento tra due destinazioni nell'UE (p. es. Madrid–Atene)
- libertà n° 8/9: «cabotaggio», in altri termini, voli interni eseguiti da una compagnia straniera (p. es. Zurigo–Parigi–Lione: libertà n° 8; Parigi–Lione: libertà n° 9)

Sono stati accordati tutti i diritti di traffico tranne le libertà n° 8 e 9. L'accordo raggiunto dalla Svizzera e dall'UE sulla concessione di queste due libertà non è ancora stato attuato.

Con l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE è stata anche introdotta la libertà di stabilirsi e di investire nel settore dell'aviazione. Una compagnia aerea svizzera può pertanto liberamente assumere partecipazioni di maggioranza in una compagnia aerea dell'UE senza che quest'ultima perda il proprio status comunitario e i relativi diritti.

La Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) vigilano sul rispetto delle regole in materia di concorrenza nel mercato europeo del trasporto aereo. Grazie all'Accordo in vigore, tali funzioni di controllo sono estese anche alle imprese svizzere. Le due istituzioni non sono invece competenti né in materia di sussidi statali né per quanto concerne la restrizione dei diritti di atterraggio in territorio svizzero per ragioni ecologiche.

Il Comitato misto Svizzera–UE per il trasporto aereo vigila sull'attuazione dell'Accordo. Nel quadro dei suoi incontri periodici vengono adottate decisioni riguardanti il recepimento da parte della Svizzera di diversi atti normativi dell'UE. Nell'ambito del trasporto aereo la Svizzera recepisce infatti di volta in volta gli sviluppi del diritto dell'UE, tra cui prevalentemente norme tecniche e disposizioni relative, p. es., alla sicurezza tecnica, alla sicurezza della navigazione aerea e ai controlli di sicurezza per persone e merci aerotrasportate.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato misto ha deciso a favore della partecipazione della Svizzera sia all'Agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea (AESA) sia al Cielo unico europeo (Single European Sky, SES). L'AESA è responsabile delle omologazioni e della vigilanza in ambito tecnico (fabbricazione e manutenzione di aeromobili, certificazione dei velivoli e delle aziende preposte alla manutenzione). L'Agenzia annovera tra le proprie competenze anche la formazione aeronautica e il servizio di volo. Prossimamente svolgerà un ruolo centrale per tutti

gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'aviazione civile, inclusi gli standard di sicurezza negli aeroporti e i sistemi di gestione del traffico aereo. Dal canto suo, il SES mira a riorganizzare la sicurezza della navigazione aerea in Europa al fine di garantire una gestione efficiente e sicura del traffico aereo, sempre più congestionato. Elementi centrali sono la certificazione delle aziende che si occupano di sicurezza della navigazione aerea e la creazione di spazi aerei transnazionali ripartiti non più esclusivamente in funzione delle frontiere bensì in base a criteri operativi. In questo contesto la Svizzera partecipa alla creazione di un blocco di spazio aereo funzionale sopra l'Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) in collaborazione con Germania, Francia e Paesi del Benelux.

### **Portata dell'Accordo**

L'Accordo sul trasporto aereo assicura alle compagnie aeree svizzere condizioni in materia di concorrenza pressoché identiche a quelle delle loro concorrenti dell'UE. Riveste pertanto un'importanza fondamentale per il loro successo nel mercato particolarmente conteso del trasporto aereo. In base a questo Accordo, le compagnie aeree svizzere possono collegare le destinazioni che desiderano tramite velivoli di qualsiasi capienza. Ciò permette di ottimizzare l'impiego della flotta aerea e, quindi, di ridurre le spese di gestione. Inoltre, le compagnie sono libere di fissare i prezzi dei biglietti, dato che le autorizzazioni tariffarie sono state abolite.

Parallelamente, l'apertura del mercato svizzero alle compagnie estere ha stimolato la concorrenza, favorendo l'introduzione di nuovi collegamenti internazionali con voli di linea. Anche le compagnie straniere hanno iniziato a gestire diversi collegamenti, approfittando a loro volta dell'Accordo. Tra queste vanno citate in particolare le compagnie low-cost, che hanno registrato un notevole aumento delle loro quote di mercato. Per i consumatori ciò implica tendenzialmente una riduzione delle tariffe nonché nuovi e migliori collegamenti aerei.

#### **Link alla versione PDF**

[www.dfae.admin.ch/europa/trasporto-aereo](http://www.dfae.admin.ch/europa/trasporto-aereo)

#### **Maggiori informazioni**

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC  
Tel. +41 58 464 72 87, [info@bazl.admin.ch](mailto:info@bazl.admin.ch), [www.ufac.admin.ch](http://www.ufac.admin.ch)

Direzione degli affari europei DAE  
Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)  
[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)